

Sez. III, c.c. del 10 novembre 2015 (dep. 23 dicembre 2015), N.50454/2015, Altea, Pres. A. Franco, Est. E. Rosi

664008

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Legge n. 47 del 2015 - Modifica dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. - Requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato – Elementi di prova emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale – Obbligo di valutazione da parte del giudice richiesto della revoca o sostituzione della misura - Sussistenza.

La terza sezione ha affermato che, ai fini della valutazione del requisito della attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (per come modificato dalla legge n. 47 del 2015), il giudice che procede ex art. 299 cod. proc. pen., nel provvedere su un'istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare personale in atto, deve esaminare anche gli elementi di prova nel frattempo eventualmente acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale.